



Roma, 24/10/2008

Ufficio: DRE/MDT  
Protocollo: 20080010167/A.G.  
Oggetto: Non consentita la detrazione della spesa relativa all'acquisto di parafarmaci.  
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 396/E del 22.10.2008  
Circolare n. 7254  
SS

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Con la risoluzione n. 396/E del 22.10.2008 (All. 1) l'Agenzia delle Entrate è tornata sulla questione della detrazione Irpef per le spese relative all'acquisto di prodotti non qualificati come medicinali.

Come si ricorderà (cfr circolare federale n. 7195 del 3.7.2008), con risoluzione n. 256/E del 20.6.2008 l'Agenzia aveva già evidenziato che per gli integratori alimentari non è ammessa la detrazione della relativa spesa.

Con la circolare in oggetto, l'Agenzia ha escluso la possibilità di detrazione fiscale a fronte di scontrini riportanti la dicitura "parafarmaco".

In particolare, l'Agenzia ha escluso la detraibilità delle spese relative all'acquisto di prodotti che non siano qualificati medicinali, quali ad esempio i prodotti a base di erbe diversi dai medicinali di origine vegetale o fitoterapici.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(Dr Giacomo Leopardi)

All. 1

**Federazione Ordini Farmacisti Italiani**

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093  
c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582

e-mail: [posta@fofi.it](mailto:posta@fofi.it) – sito: [www.fofi.it](http://www.fofi.it)